

IL COLLOCAMENTO ORDINARIO

Definizione dell'istituto: Strumento volto a favorire la mediazione fra la domanda e l'offerta di lavoro.

LA RIFORMA DEL 1997 (D.lgs. n. 469/1997):

Principi della riforma:

Inizialmente la disciplina era stata fissata dalla legge 29 aprile 1949, n.264, con la quale si stabiliva che l'attività svolta dagli uffici di collocamento era di competenza esclusiva di organi dello Stato.

Con sentenza 11 dicembre 1997 (e 8 giugno 2000) la Corte di Giustizia delle Comunità europee afferma che il monopolio pubblico del collocamento è contrario al combinato disposto degli artt. 86 e 90 del Trattato che vietano l'abuso di posizione dominante.

Questa decisione, oltre alle modifiche intervenute nel sistema produttivo inducono il legislatore a riformare il sistema del collocamento con il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, stabilendo i seguenti principi:

- ★ **abolizione del monopolio pubblico** e creazione di un sistema di gestione misto (pubblico-privato), con la mediazione di agenzie private autorizzate dal Ministero del lavoro;
- ★ **introduzione di strumenti di politica attiva del lavoro** (al fine d'incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed incrementare l'occupazione attraverso **interviste periodiche, colloqui di orientamento e proposte d'inserimento lavorativo e/o di formazione professionale**);
- ★ controllo pubblico sul mercato del lavoro garantito attraverso un **Sistema informativo lavoro (SIL)**, gestito a livello nazionale, al quale tutti i soggetti coinvolti nella gestione del collocamento devono fornire i rispettivi dati;
- ★ **trasferimento del collocamento pubblico alle regioni e alle province** con relativo passaggio di risorse e personale;

- ★ si conferma **dell'assunzione diretta da parte del datore di lavoro** con l'obbligo di comunicazione successiva all'ufficio di collocamento (art.9 *bis* della legge n.608/1996).

MODALITÀ DI ASSUNZIONE (D. LGS. N. 297/02:)

REGOLA: assunzione diretta;

ECCEZIONE: chiamata nominativa e nulla osta preventivo per l'assunzione per i lavoratori italiani che si rendano disponibili a svolgere attività di lavoro all'estero in Paesi ~~tra~~ **abolizione** delle liste di collocamento ordinarie e speciali **ad eccezione** delle liste di mobilità e di quelle dei lavoratori disabili e dello spettacolo (art. 2).

➡ **abolizione** del libretto di lavoro (art. 8, c. 1, lett. a);

➡ introduzione di un **elenco anagrafico** (art. 4 del DPR n.442 del 7 luglio 2000) che:

- raccoglie i nominativi di coloro che si rivolgono al Centro per l'Impiego per cercare o cambiare occupazione;
- viene integrato e aggiornato sulla base delle informazioni che provengono dai datori di lavoro;
- consente ai lavoratori di mantenere l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa salvo richiesta di cancellazione;

➡ introduzione della **scheda professionale/ anagrafica** (DPR 442/2000, art. 5 Decreto 30.5.2000) del lavoratore (documento rilasciato, su richiesta del cittadino, dal Centro per l'impiego contenente informazioni relative alle esperienze formative, alle disponibilità del lavoratore, alla certificazione delle competenze).

➡ valorizzazione dei profili privatistici del processo di formazione contratto di lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ASSUNZIONE DIRETTA:

- Datori di lavoro privati e enti pubblici economici** per le assunzioni di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici (art. 6 co. 1 l. 30/11/1990).
- Assunzione mediante richiesta numerica:** nella P.A., di lavoratori (anche extracomunitari) con bassa qualifica, da inquadrare in livelli per i quali sia richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo (art. 16 legge 56/1987);
 - Graduatoria dei presenti: i lavoratori da avviare a selezione presso P.A. sono individuati tra i soggetti che si presentano presso i Centri per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento (decreto n. 487/94. I lavoratori sono avviati secondo una

graduatoria (anzianità di iscrizione nelle liste fini ad un massimo di 60 mesi – art- 9 bis, c. 12 l. n. 608/96).

C. **Lavoratori** (art. 1, co. 2., D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181):

- disoccupati (lavoratori che, dopo aver perso un posto di lavoro o aver cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione);
- inoccupati (soggetti che, senza aver svolto precedentemente un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani);
- donne in reinserimento lavorativo (donne che, già precedentemente occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività).
- adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico).;
- giovani (soggetti di età superiore ai 18 anni e fino ai 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma di laurea, fino a 29 anni compiuti);

Restano ferme le **disposizioni speciali** previste per:

- assunzione di lavoratori non comunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio della Repubblica di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 398;
- assunzioni di disabili previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Obblighi a carico del <i>datore di lavoro</i> (art. 6 D. Lgs. n. 297/02):
--

- ➡ **registrazione** del lavoratore nel libro matricola;
- ➡ **consegna** al lavoratore di una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (identità delle parti, data di assunzione, tipologia contrattuale, qualifica, trattamento economico e normativo);
- ➡ **comunicazione** ai centri per l'impiego:
 - a) **entro 5 gg** dall'assunzione (art. 9 bis, c.2, L.608/96):
 - nominativo del lavoratore, tipologia contrattuale, qualifica, trattamento economico e normativo (**con l'entrata in vigore di un apposito Decreto Ministeriale attuativo del D. lgs. 297/2002, la comunicazione dovrà essere contestuale all'assunzione**);
 - b) **entro 5 gg** dall'assunzione (art. 4 bis D. lgs. 185/2000)

- proroga del termine inizialmente fissato;
- variazioni del contratto di lavoro: (proroga e trasformazione del contratto a termine; trasformazione del part-time, dell'apprendistato e del tirocinio o altre esperienze professionali;
- cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'AVVIAMENTO AL LAVORO

Il lavoratore può rivolgersi:

1. ai centri per l'impiego (il disoccupato in cerca di lavoro deve presentarsi al Servizio provinciale per impiego per attestare la propria disponibilità allo svolgimento di un lavoro e per attestare eventuali attività lavorative precedenti (art. 2, D.lgs. n.181 del 21 aprile 2002));
2. alle università pubbliche e private (art. 6, c. 1, D.lgs. 276/03);
3. altri enti (quali Comuni, Camere di commercio, scuole secondarie di secondo grado statali o private, Ordine nazionale dei consulenti del lavoro ed enti bilaterali (art. 6, c. 2, 3, 4)
4. associazioni sindacali (art. 6 c.3)
5. alle agenzie private di collocamento.

Precedenze nelle assunzioni

In caso di nuove assunzioni sono previsti dei diritti di precedenza a favore di determinate categorie di lavoratori:

- i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi (non più entro 12 mesi) (art. 6, comma 4, D. Lgs. 297/02 modificativo dell'art. 15 comma 6 della legge 264/49);
- lavoratori in mobilità in caso di assunzione presso la medesima azienda, purché si tratti di personale con la stessa qualifica (art. 6, D.lgs. 297/02);
- lavoratori, che non sono passati alle dipendenze del nuovo datore di lavoro a seguito di trasferimento di azienda, hanno diritto di precedenza nell'assunzione, entro un anno dal trasferimento o entro un periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi (art. 47, c. 2 l. 29 dicembre 1990, n. 428);

- lavoratori assunti a termine per attività stagionali possono esercitare il loro diritto di precedenza nelle assunzioni nella medesima qualifica, manifestando tale volontà entro tre mesi dalla cessazione del rapporto (art. 23 c. 2 l. 28 febbraio 1987, così come modificato dall'art. 9 bis l. 19 luglio 1993, n.236);

Lo stato di disoccupazione:

- si **conserva** a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore ai 7.500 euro (art. 5, c. 1 a, D. Lgs. n. 297/02);
- si **sospende** in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore ad 8 mesi ovvero 4 se si tratta di giovani (art. 5, c. 1 d, D. Lgs. n. 297/02).
- si **perde** per:
 - mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione presso il Servizio competente per una delle misure di prevenzione;
 - rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato di durata superiore a 8 mesi (4 se giovani);
 - rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro temporaneo di durata superiore a 8 mesi (4 se giovani).

*A cura di Giuseppe Galasso
Responsabile del Servizio Centro per l'Impiego di Benevento*